



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.9.2025
COM(2025) 626 final

2023/0055 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio su determinate decisioni di ritiro della patente di guida**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio su determinate decisioni di ritiro della patente di guida**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2023) 128 final – 2023/0055(COD)):	1° marzo 2023
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	14 giugno 2023
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	6 febbraio 2024
Data di trasmissione della proposta modificata:	N/A
Data di adozione della posizione del Consiglio:	29 settembre 2025

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione mira a migliorare la sicurezza stradale affrontando la questione dell'impunità relativa dei conducenti non residenti che commettono infrazioni stradali gravi. Introduce un sistema volto a rendere efficaci in tutta l'Unione determinate decisioni di ritiro della patente di guida derivanti da infrazioni gravi, indipendentemente dallo Stato membro in cui si sono verificate.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 25 marzo 2025. La Commissione accetta l'accordo globale, i cui punti principali sono riportati di seguito:

- sebbene la Commissione abbia proposto una direttiva autonoma sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida, le disposizioni saranno integrate nella direttiva riveduta concernente la patente di guida. Il concetto di decisione di ritiro "a livello dell'Unione" è inoltre sostituito da un meccanismo che, in pratica, si basa sul principio del riconoscimento reciproco. Queste modifiche dovrebbero produrre gli stessi effetti della proposta iniziale della Commissione;
- le infrazioni che rientrano nel campo di applicazione sono quelle della proposta della Commissione, che comprende le decisioni di ritiro della patente di guida derivanti

dalle infrazioni stradali più gravi, quali l'eccesso di velocità, la guida sotto l'influsso di alcol o di sostanze stupefacenti e i comportamenti che provocano morte o lesioni personali gravi. Un nuovo considerando preciserà che le decisioni di ritiro della patente di guida prese a causa del cumulo di punti di penalità o della perdita di punti non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva;

- rientreranno nel campo di applicazione della direttiva solo le decisioni di ritiro della patente di guida di durata superiore a tre mesi;
- come proposto dalla Commissione, lo Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida può decidere di non applicare una decisione di ritiro se questa si basa unicamente su un'infrazione per eccesso di velocità in cui i limiti sono stati superati di meno di 50 km/h;
- nell'esecuzione delle fasi della procedura previste dalla direttiva, le autorità degli Stati membri dovrebbero agire "senza indugio" o "senza indebito ritardo", ma non sono vincolate da scadenze rigorose. Come unica eccezione, lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida dovrebbe "per quanto possibile", informare il trasgressore entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della decisione di ritiro della patente di guida dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
- lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida può applicare misure di sicurezza stradale supplementari rispetto a quelle previste nella decisione di ritiro;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta la possibilità di estenderne l'applicazione a decisioni di ritiro derivanti da altre infrazioni stradali ed esamina opzioni per migliorare ulteriormente la rete dell'UE delle patenti di guida al fine di ridurre gli oneri amministrativi e ottimizzare il processo di notifica.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.